



Unione Agro Aquileiese

Determinazione nr. 2 Del 28/04/2021

Servizio Finanziario

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2020 AI SENSI ART. 3 COMMA 4 DEL D.L.vo 118/2011 e s.m.i.. CONSEQUENTE MODIFICA DEI RESIDUI PRESUNTI AL 31 DICEMBRE 2020 CONTENUTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 E VARIAZIONE DI CASSA 2021 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023.

IL PRESIDENTE LIQUIDATORE COI POTERI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

RICHIAMATA la Determinazione del Presidente Liquidatore n. 1 del 02.02.2021 avente ad oggetto “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 DELL'EX UTI AGRO AQUILEIESE IN LIQUIDAZIONE”, adottata con i poteri dell'Assemblea dei Sindaci;

VISTA la L.R. n. 21/2019 e s.m.i. avente ad oggetto “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale”, la quale ha delineato la disciplina transitoria per il definitivo superamento delle UTI e la loro cancellazione dall'ordinamento regionale;

VISTA la L.R. n. 25/2020 avente ad oggetto “Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023”, con la quale viene stabilita la procedura di liquidazione delle Unioni a seguito dello scioglimento delle stesse per mancata trasformazione in Comunità;

RICHIAMATA la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 15 del 30.12.2020 avente ad oggetto “Superamento delle Unioni Territoriali Intercomunali ai sensi dell'art. 27 della Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 21 – Liquidazione dell'UTI Agro Aquileiese e definizione dei reciproci rapporti tra gli enti partecipanti”;

RICHIAMATA la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Agro Aquileiese che in data 08.10.2020 ha approvato lo schema di Convenzione per l'Istituzione

e la gestione del SSC e nella stessa sede, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 6/2006, ha altresì individuato il Comune di Cervignano quale Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni a far data dal 01.01.2021;

CONSIDERATO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTI gli artt. 189, 190, 228, comma 3, Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che rispettivamente recitano:

Art. 189 – Residui attivi.

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non rimosse entro il termine dell'esercizio;
2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata, esigibile nell'esercizio, secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118, e successive modificazioni;
3. Alla chiusura dell'esercizio le somme rese disponibili dalla Cassa depositi e prestiti a titolo di finanziamento e non ancora prelevate dall'ente costituiscono residui attivi a valore dell'entrata classificata come prelievi da depositi bancari, nell'ambito del titolo Entrate da riduzione di attività finanziarie, tipologia Altre entrate per riduzione di attività finanziarie;
4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione;

Art. 190 – Residui passivi.

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio;
2. E' vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'art. 183;
3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione;

Art. 228 – Conto del Bilancio.

..... omissis

3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118, e successive modificazioni;

VISTI gli artt. 179 e 183 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000 con cui vengono definite, esattamente, le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;

VISTO l'articolo 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011, che testualmente recita:

4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non

pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate;

PRESO ATTO che in base al Principio Contabile applicato concernente la Contabilità Finanziaria, Allegato n.4/2 al D.Lgs. 118/2011, così come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, tutte le amministrazioni pubbliche interessate effettuano annualmente, prima della predisposizione del rendiconto e con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare: - la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito; - l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno; - il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; - la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;

DATO ATTO che detta ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente: a) i crediti di dubbia e difficile esazione; b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebitato o erroneo accertamento del credito; d) i debiti insussistenti o prescritti; e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione; f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla re imputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 19/95 in data 18 settembre 1995 e il Principio contabile n. 2, punti 30 e 75, che specificano che la competenza ad eseguire le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi è attribuita ai responsabili dei servizi per gli stanziamenti relativi alla propria competenza gestionale;

CONSIDERATO che essendo l'Unione in Liquidazione, la competenza, per tutti i servizi attivi oggetto di riaccertamento al 31.12.2020, spetta al Presidente Liquidatore;

CONSIDERATO che in sede di rendiconto, quindi, si deve procedere:

- alla dichiarazione dell'esistenza o meno di debiti fuori bilancio;
- ad individuare e quantificare eventuali passività potenziali dovute a contenzioso da accantonare nell'avanzo di amministrazione;
- ad individuare i crediti di dubbia esazione, quantificando, poi, l'ammontare del conseguente Fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nell'avanzo di amministrazione;

PRESO ATTO che con la ricognizione di cui sopra si è provveduto:

a) verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettivamente degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;
- l'esistenza o meno di passività potenziali da contenzioso o altro da accantonare nell'Avanzo di Amministrazione;

b) individuare:

- i crediti di dubbia e difficile esazione;

- i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o indebito o erroneo accertamento del credito;
- i debiti insussistenti o prescritti;
- i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o debito è esigibile;
- la quota di Avanzo di Amministrazione 2020 vincolata per legge o principi contabili, da trasferimenti, per vincoli di destinazione stabiliti dall'Ente, per investimenti;

RICHIAMATO altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.) ed in particolare:

- il punto 8.10 che testualmente recita: *“Considerato che il riaccertamento dei residui costituisce un'attività di natura gestionale, è possibile procedere al riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del presente decreto, e al riaccertamento ordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 4 del presente decreto, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.*
In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. Alla delibera di Giunta è allegato il prospetto previsto dall'articolo 10, comma 4, da trasmettere al tesoriere.
A seguito del riaccertamento ordinario e/o straordinario dei residui di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, del presente decreto, l'ente trasmette al tesoriere l'atto di approvazione del riaccertamento dei residui.”
- il punto 9.1, denominato “La gestione dei residui”, che disciplina tale operazione di riaccertamento stabilendo che gli enti locali effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:
 - la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
 - l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
 - il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
 - la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;

PRECISATO inoltre, che tale principio prevede, al fine di una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, la possibilità, con provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario o dell'Ufficio di Presidenza, in caso di esercizio provvisorio, di effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera dell'UDP, riguardo il riaccertamento ordinario dei residui, prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali;

RILEVATO che non si è provveduto ad effettuare alcun riaccertamento parziale dei residui;

DATO ATTO che, alla luce della normativa sopra richiamata ed essendo l'Unione in liquidazione, spetta sempre al Presidente Liquidatore, tramite il presente atto, adottato con i poteri dell'Ufficio di Presidenza, in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, disporre il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate;

DATO ATTO che, quindi, il Presidente Liquidatore, tramite il presente atto procede come segue:

1) provvede preliminarmente a verificare il permanere delle condizioni di esigibilità previste in sede di riaccertamento straordinario dei residui, operato in sede di prima applicazione dei principi di cui al D.Lgs. n.118/2011, al fine di apportare, eventualmente, le correlate variazioni di esigibilità o lo stralcio, parziale o totale, delle singole posizioni;

2) verifica la fondatezza giuridica dei crediti e dei debiti accertati e impegnati sulla competenza dell'esercizio 2020 e della loro esigibilità alla data del 31.12.2020 e, in caso di accertamento negativo, alla loro reimputazione;

PRECISATO che il riaccertamento ordinario è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione dell'UDP, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione e, quindi, come già specificato in precedenza è effettuato con la presente Determinazione, adottata dal Presidente Liquidatore con i poteri dell'Ufficio di Presidenza;

DATO ATTO che con il presente atto si provvede, per tutti i Servizi attivi in Unione al 31.12.2020:

1. alla revisione dei residui attivi e passivi definendo, per ogni singolo residuo attivo o passivo risultante al 31 dicembre 2020, la sussistenza o meno dell'obbligazione perfezionata e la sua eventuale esigibilità in base all'applicazione dei nuovi principi contabili, il tutto alla luce del "principio di competenza finanziaria potenziata" in vigore dall'01.01.2015 - D.Lgs n. 118/2011 e Allegato 4/2;
2. all'approvazione delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da conservare nel Rendiconto di Gestione 2020;

PRECISATO che l'attuale gestione dell'Unione è, nella sua totalità, riferita alla gestione dei residui attivi e passivi, in quanto ente in liquidazione, ad esclusione delle attività necessarie alla gestione in liquidazione, come, ad esempio, le trattenute, i versamenti riguardanti l'IVA, le eventuali registrazioni contabili per l'allineamento della cassa vincolata e i controlli contabili da parte del Revisore del Conto;

RILEVATO, quindi, che non ci sono impegni da cancellare dall'anno 2020 per essere re-imputati agli esercizi successivi in base alla loro esigibilità (FPV);

RITENUTO, per quanto sopra ampiamente descritto, procedere all'approvazione delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da conservare nel Rendiconto di Gestione 2020;

VISTI gli allegati prospetti contabili di rappresentazione degli elenchi dei residui attivi e passivi, da cui risultano le somme mantenute a residuo attivo e passivo al 31.12.2020 conseguenti all'operazione di riaccertamento sulla base del principio di competenza finanziaria potenziata, ovvero in ragione della esigibilità dei crediti e dei debiti relativi, nonché l'ammontare delle economie, entrata-spesa, rilevate al 31.12.2020;

RILEVATO che a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da conservare nel conto del bilancio 2020 le risultanze complessive sono le seguenti:

- RESIDUI ATTIVI MANTENUTI €1.692.419,93;
- RESIDUI PASSIVI MANTENUTI €2.348.795,00;
- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31/12/2020: Zero. Non si rende necessaria la re-imputazione in esercizi successivi al 2020, essendo l'UTI Ente in liquidazione;
- FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' DA ACCANTONARE: Zero. Non sussiste l'esigenza in quanto l'Unione non ha entrate a rischio incasso ed essendo, nel 2021, in liquidazione;

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023 approvato con Determinazione del Presidente Liquidatore n. 1 del 02.02.2021;

CONSIDERATO che la variazione dei residui presunti al 31 dicembre 2020, previsti nel bilancio di previsione 2021/2023, richiede altresì una variazione di cassa sull'esercizio 2021;

VISTO il comma 6 dell'art. 162 del TUEL che recita, tra le altre:

“Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo.”;

RICHIAMATI, per la finalità di cui sopra:

- l'art. 175 comma 5-bis lett. d) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. nel quale si è stabilito che le variazioni delle dotazioni di cassa vengano adottate dall'organo esecutivo, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio non sia negativo;
- l'art. 239 comma 1 lett. b) punto 2 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che le variazioni al bilancio di competenza dell'Ufficio di Presidenza (ora di competenza del Presidente Liquidatore) non siano soggette a parere del Revisore dei conti;
- il vigente Regolamento di Contabilità – art.23, comma 1, lett.a) - con cui si è previsto che l'Ufficio di Presidenza (ora Presidente Liquidatore) approvi le variazioni di bilancio non aventi natura discrezionale, così come elencate dal sopra richiamato art. 175 comma 5-bis;

RILEVATO che il presente atto farà parte integrante e sostanziale della Determinazione con cui lo stesso Presidente Liquidatore approverà, con i poteri dell'Assemblea dei Sindaci, il Conto del Bilancio 2020;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 11.12.2003, n. 21, così come modificata dalla L.R. 24.05.2004, n.17;

VISTO il parere favorevole espresso dal revisore dei conti, Prot. n. 396 del 27.04.2021, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso – **Allegato_J_parere_revisore**;

VISTI, inoltre:

- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.LGS. 23 giugno 2011, n. 118 ed i relativi principi contabili applicativi;
- il vigente regolamento di contabilità dell'UTI, approvato con atto dell'Assemblea dei Sindaci n. 25 del 29.11.2017, aggiornato alle nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
- lo Statuto dell'Unione;
- il D.L. n.124/2019 convertito nella L.157/2019;
- L.R. n.21 del 29.01.2019 “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale”;
- L.R. 30 dicembre 2020, n.25 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023”;
- L.R. 30 dicembre 2020, n.26 “Legge di stabilità 2021”;

D I S P O N E

Di fare proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse:

1. di approvare, quale riaccertamento dei residui attivi e passivi, a seguito della verifica effettuata con le modalità indicate in premessa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo, i seguenti allegati che formano parte integrante del presente atto:

a) Elenco delle variazioni residui attivi con indicazione delle maggiori/minori entrate che confluiranno nell'avanzo di amministrazione 2020 partecipando a determinarne il saldo (**Allegato_A_Minori_Accertamenti_e_insussist**);

b) Elenco delle variazioni dei residui passivi con indicazione delle economie realizzate che confluiranno

nell'avanzo di amministrazione 2020 compartecipando a determinarne il saldo (**Allegato_B_Economie_spesa_LIBERE e Allegato_B_1_Economie_spesa_VINCOLATE**). Si dà atto che la quota di avanzo di amministrazione 2020 vincolata è pari a complessivi **€ 280.895,89** così come risultante dall'Allegato al presente provvedimento e riferito alla scomposizione dell'avanzo di amministrazione 2020 – (**Allegato C**);

f) Giornale dei residui attivi al 31.12.2020 (**Allegato_D_Residui_Attivi_31.12.2020_RESP**);

g) Giornale dei residui passivi al 31.12.2020 (**Allegato_E_Residui_Passivi_31.12.2020_RESP**);

2. di dare atto che non si provvede ad accantonare nell'Avanzo di Amministrazione 2020, a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, alcuna quota in quanto, previa puntuale verifica e confronto con il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria si è giunti alla conclusione che seppur alcuni residui attivi di propria competenza siano collocati al Titolo 3° dell'entrata e riguardino un'entrata potenzialmente "a rischio" incassi, in realtà per le stesse sarà sempre assicurata una copertura al 100% dello stanziamento essendo co-obbligati i Comuni fruitori del S.S.C. a sostenerne i costi qualora l'utenza risulti inadempiente e non provveda, quindi, ai dovuti pagamenti;

3. di dare atto che in base alla suddetta ricognizione:

- non sussistono debiti fuori bilancio;
- non sono stati stralciati dal bilancio crediti di dubbia o difficile esazione;
- non ci sono passività potenziali;
- non ci sono passività potenziali pregresse;

4. di dare atto, altresì, che sono state mantenute a residuo unicamente le somme per cui esistono obbligazioni perfezionate e che risultavano esigibili alla data del 31.12.2020;

5. di approvare, pertanto, il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2019 e precedenti, nonché gli accertamenti ed impegni 2020 aventi le caratteristiche per essere conservati a residui nel conto del bilancio (conto consuntivo) 2020 dell'Ex Utì AgroAquileiese in Liquidazione, così come di seguito indicati:

1. RESIDUI ATTIVI MANTENUTI € 1.692.419,93 –
Allegato_F_Residui_attivi_al_31.12.2020 (per i residui e la competenza);
2. RESIDUI PASSIVI MANTENUTI € 2.348.795 -
Allegato_G_Residui_passivi_al_31.12.2020; (per i residui e la competenza)
3. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31/12/2020: Zero. Non si rende necessaria la re-imputazione in esercizi successivi al 2020, essendo l'UTI Ente in liquidazione;
4. FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' DA ACCANTONARE: Zero. Non sussiste l'esigenza in quanto l'Unione non ha entrate a rischio incasso ed essendo, nel 2021, in liquidazione;

6. di dare atto che:

- a) le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nello schema del rendiconto di gestione dell'esercizio 2020 da approvarsi da parte dello stesso Presidente Liquidatore con i poteri dell'Assemblea dei Sindaci;
- b) la presente deliberazione costituisce allegato del Rendiconto della gestione 2020;
- c) non si è provveduto ad effettuare alcun riaccertamento parziale dei residui;
- d) Non si è provveduto alla re-imputazione in esercizi successivi al 2020;

7. di apportare, sempre con il presente atto, sul bilancio previsionale 2021-2023, esercizio 2021, anche le variazioni di cassa conseguenti al riaccertamento dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2020. Con l'adozione del presente provvedimento, infatti, il loro stanziamento alla data del 01.01.2021 è oggetto di variazione rispetto alla previsione iniziale, con conseguente esigenza di variare anche la cassa – Dettaglio operazione contenuta **negli Allegati: Allegato_H_Entrata_Variazione_Comp_Cassa_2021 e Allegato_I_Spesa_Variazione_Comp_Cassa_2021;**

8. di dare atto che il Revisore Unico del Conto si è espresso favorevolmente con nota Prot. n. 396 del 27.04.2021 – allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso **Allegato_J_parere_revisore;**

9. di dare atto, come già indicato al precedente punto 5, lett.d, che non si provvede ad accantonare nell'Avanzo di Amministrazione 2020, a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, alcuna quota in quanto l'Unione non ha entrate a rischio incasso ed essendo, nel 2021, in liquidazione;

10. di dare atto, altresì, dell'inesistenza sia di Passività Potenziali che di Debiti Fuori Bilancio al 31.12.2020;

11. di allegare altresì l'elenco dei residui attivi e passivi definitivi al 31.12.2020, riportandone il dato sul bilancio previsionale 2021-2023 alla data del 1° gennaio 2021 - **Allegato_K_Residui_Activi_passivi_al_31.12.2020;**

12. dare atto che il presente atto farà parte integrante e sostanziale della Determinazione con cui lo stesso Presidente Liquidatore approverà, con i poteri dell'Assemblea dei Sindaci, il Conto del Bilancio 2020;

Il Responsabile
F.to Sindaco GIANLUIGI SAVINO



Unione Agro Aquileiese

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
2	28/04/2021	Servizio Finanziario	28/04/2021

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2020 AI SENSI ART. 3 COMMA 4 DEL D.L.vo 118/2011 e s.m.i.. CONSEQUENTE MODIFICA DEI RESIDUI PRESUNTI AL 31 DICEMBRE 2020 CONTENUTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 E VARIAZIONE DI CASSA 2021 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 30/04/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 15/05/2021.

Addì 30/04/2021

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to GIANLUIGI Savino

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.